



Monti Sibillini

Parco Nazionale dei Monti Sibillini

Esito di screening di Valutazione di incidenza ambientale e di Nulla Osta

(art. 5 D.P.R. 357/97 e s.m.i., art. 13 Legge 394/91 e s.m.i.)

N° 134 Del 22/04/2024	Oggetto: intervento selvicolturale f. 4, f. 10 e f. 23 Mattioli Rinaldo - Montegallo Pr 245/2024
--------------------------	--

IL DIRETTORE

Premesso che l'Unione Montana del Tronto ha presentato per conto del sig. Mattioli Rinaldo un'istanza acquisita al Prot. N. 227 del 09/1/2024 per interventi selvicolturali in Comune di Montegallo al fine di ottenere il provvedimento finale di N.O. e VINCA;

Visto il documento istruttorio, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, che si condivide e di cui si è accertata la regolarità tecnica;

In virtù:

- del D.M. 03/02/1990;
- della Legge quadro sulle aree protette n.394/91 e s.m. e i, artt.11 e 13;
- del D.P.R. 06.08.1993;
- delle Direttive "uccelli" 2009/147/CE e "habitat" 92/43/CEE;
- del D.P.R. 08/09/1997 n.357 e s.m.i.;
- della Legge Marche n. 6/2007 art. 24 c. 3;
- delle Misure di conservazione dei siti Natura 2000 (D.C.D. n. 19 del 04/07/2016, approvazione con D.G.R. Marche n. 823 del 25/07/2016);
- della DGR Marche n. 1661/2020;

Ritenuto per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio, che vengono condivisi, di emanare il presente provvedimento;

Per quanto di competenza e fatti salvi i diritti di terzi,

RILASCI IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO

Lo screening di incidenza eseguito per gli interventi in oggetto, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 357/97 e della D.G.R. Marche n. 1661 del 30/12/2020, si è concluso con esito positivo in quanto l'intervento selvicolturale non è suscettibile di generare incidenze dirette e/o indirette nei confronti degli habitat e delle specie floristiche e faunistiche di cui alla ZPS IT5340016 - Monte Oialona - Colle Propezzano e di cui al SIC IT5340016 - Monte Oialona - Colle Propezzano - ZSC IT5340017 Colle Galluccio - ZPS IT5330029 Dalla Gola del Fiastrone al Monte Vettore,

Si rilascia, pertanto, al sig. Mattioli Rinaldo, il nulla osta, ai sensi degli artt. 11 e 13 della Legge 394/91 e s.m.i., all'esecuzione degli interventi in oggetto, come da documentazione presentata.

Si precisa che dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni:

- Sia rispettato l'art. 8 delle Misure di Conservazione dei Siti Natura 2000 del Parco approvate con D.C.D. 19/2016;
- Per il ripristino della pista forestale (punto 2 degli interventi previsti) sia rispettato altresì l'art.5 disciplinare forestale DCD 35/2012; qualora si intendano eseguire interventi diversi dalle previsioni di cui al comma 1 lettera a dell'art- 5 del predetto disciplinare, dovrà essere trasmessa al Parco idonea documentazione tecnica per la richiesta di uno specifico Nulla Osta del Parco.

Il presente provvedimento è valido per un periodo di cinque anni dalla data di emissione scaduto il quale deve essere sottoposta a nuova valutazione di incidenza e nulla osta.

Si attesta l'avvenuta verifica dell'inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/1990.



Il Direttore

Dott.ssa Maria Laura Talamé

Servizio Gestione del Territorio e Sviluppo Sostenibile

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Allegato alla Valutazione di incidenza ambientale e Nulla osta

N° 134 Del 22/04/2024	Oggetto: intervento selvicolturale f. 4, f. 10 e f. 23 Mattioli Rinaldo - Montegallo Pr 245/2024
--------------------------	--

Vista la richiesta di nulla osta e di Vinca trasmessa dall'*Unione Montana del Tronto* per conto di Mattioli Rinaldo, riguardante l'esecuzione di interventi selvicolturali in Comune di Montegallo;

Preso atto della documentazione trasmessa e acquisita al protocollo n. 227 del 09/1/2024 consistente in:

Domanda di taglio boschivo, "Format proponente" riferita all'intervento, attestazione Unione Montana, domanda di autorizzazione forestale, documentazione catastale;

Visto il *Disciplinare di procedura semplificata per il rilascio del nulla osta e della valutazione di incidenza degli interventi forestali* (approvato con D.C.D. N. 35 del 17/12/2012; entrata in vigore 09/04/2013);

Preso atto delle integrazioni trasmesse con nota Prot. N. 3968/2024 da cui si rileva che per miglioramento fondiario si intende impianto di coltivazione di lavanda;

Rilevato che gli interventi selvicolturali riguardano i terreni censiti in Comune di Montegallo come di seguito individuati:

f 4 p.lle 222,223,224,225,271,91,402 e 403;

f 10 p.lle 6.7;

f 23 p.la 206

per un totale di Ha 01.99.50:

Rilevato che i terreni individuati nel

F.4 P. lle 22 e 225 ricadono in: ZSC -ZPS IT5340016- Monte Oialona – Colle Propezzano con presenza di Habitat 92AO;

F 4 P. 271 ricadono in: ZSC -ZPS IT5340016- Monte Oialona – Colle Propezzano con presenza di Habitat 6210* ;

F 23 ricadono in: ZSC IT5340017 Colle Galluccio – ZPS IT5330029 Dalla Gola del Fiastrone al Monte Vettore con presenza di Habitat 9210*;

F. 10 : esterni da Siti Natura 2000.

Che gli interventi previsti vengono di seguito descritti:

1) sul Foglio n° 4, Part. n° 222-223-402-403-224-225/porz., un taglio ceduo, rilasciando ad un sesto medio di 8x9 mt. circa una pianta con funzione di matricina, di cui il 30% del turno precedente, uniformemente distribuite sulla superficie della tagliata, scelte tra le piante più sviluppate, meglio conformate e più stabili provenienti da seme o in mancanza tra i polloni migliori. Le dimensioni delle matricine da rilasciare, non possono essere inferiori ai 15 cm. di diametro. Ai sensi dell'art. 30 della DGR n° 1732/18, così come indicato in sede di sopralluogo, si prescrive il rilascio ogni 2000 mq. di una pianta di Roverella da destinare ad invecchiamento indefinito.

2) il ripristino di circa 180 ml. di pista d'esbosco, attraverso:

- taglio della vegetazione aggettante sulla stessa;
- livellamento del piano carrabile, fino ad una larghezza massima di mt. 2.50, solo nei tratti oggetto di piccoli smottamenti;
- realizzazione di adeguate opere di regimazione delle acque.

L'intervento dovrà essere effettuato senza modificazioni planoaltimetriche del tracciato.

3) sul Foglio n° 4 Part. n° 271-225/porz., al fine di consentire, ai sensi dell'art. 21 della L.R. n° 6/05 comma 2, lett. d), operazioni di miglioramento fondiario, l'abbattimento di n° 15 piante della specie Roverella e Acero, oltre al taglio delle piante di altre specie e degli arbusti presenti. Inoltre quale misura compensativa, ai sensi dell'art. 23 della L.R. n° 06/05, si prescrive, la messa a dimora, entro un anno dalla data della presente, su area da individuare e comunicare allo scrivente ufficio, di almeno n° 30 piante, in fitocella e proveniente da vivaio, da scegliersi fra una delle specie protette indicata nell'art. 20 della citata L.R. In alternativa, ai sensi dell'art. 23, comma 3 bis della L.R. n° 6/2005 e s.m., il versamento di un indennizzo, determinato ai sensi della DGR n° 813/2014, sulla base dei costi standard, applicando i criteri n° 1, 2 e 3, in quanto pertinenti al caso:

- Criterio 1: importo minimo di base € 20.00 per ogni pianta = € 450.00.

4) sul Foglio n° 4, Part. n° 91 e Foglio n° 10, Part. n° 6-7, al fine di un miglioramento e recupero produttivo/vegetazionale del castagneto:

- taglio sanitario delle piante secche, di quelle improduttive, dei selvaggioni e delle piante di altre specie;
- capitozzatura e potatura di rimonda delle piante produttive;
- innesto a marroni di un congruo numero dei polloni provenienti dalle piante tagliate a raso;
- decespugliamento dell'intera superficie.

5) sul Foglio n° 23, Part. n° 206, un taglio di diradamento delle piante malformate, con precario piede d'appoggio, in soprannumero o interamente dominate, rilasciando la pianta meglio conformata ogni 3 mt. circa.

Preso atto in particolare che:

Ritenuto necessario sottoporre gli interventi in oggetto anche al Nulla Osta del Parco, art. 11 C.3 L. 394/1991 e smi;

Che gli interventi ricadono:

in zona B del Piano del Parco

F. 4 p. 91 e 222 – F 10, P. 6 p

In zona C del Piano del Parco

Visto il Piano per il Parco e, in particolare, gli articoli 5, 6 e 8 delle NTA del Piano per il Parco i quali stabiliscono che in zona B si favorisce il potenziamento delle funzionalità ecosistemiche; per la gestione forestale valgono gli indirizzi di gestione forestale e dei Piani di gestione del patrimonio agricolo forestale delle Comunità Montane regolarmente approvati, previo parere favorevole del Parco. Zona C di protezione, dove sono favorite le attività agro silvo pastorali;

Per il DM 1990 le aree ricadono in zona 2;

Attestata la coerenza generale degli interventi proposti alle norme tecniche di attuazione del Piano per il Parco e alle "Linee guida per la gestione sostenibile delle risorse forestali e pastorali nei Parchi Nazionali";

Viste le Misure di Conservazione dei Siti Natura 2000 del Parco approvate con D.C.D. 19/2016;

Visti i "format Valutatore" con ID: 273800|22/04/2024|SEG_S2 – F. 4 e ID: 273801|22/04/2024|SEG_S2 F. 23 da cui si evince che dall'attività possa essere generato solo un disturbo generico e momentaneo alla fauna selvatica;

Ritenuto pertanto che l'attività per cui si chiede l'autorizzazione non è tali da generare incidenze negative nei confronti degli habitat e delle specie floristiche e faunistiche di cui alla ZPS IT5340016 - Monte Oialona – Colle Propezzano e di cui al SIC IT5340016 " - Monte Oialona – Colle Propezzano – ZSC IT5340017 Colle Galluccio – ZPS IT5330029 Dalla Gola del Fiastrone al Monte Vettore . Lo screening di incidenza ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 357/97 e della D.G.R. Marche n. 1661 del 30/12/2020 può quindi ritenersi concluso con esito positivo

Che la vigente normativa provvisoria per il rilascio dei nulla osta approvata Consiglio Direttivo in data 29.03.1994 verbale n.2 e successivamente integrata e modificata, prevede all'art.3, comma 3 che *"In caso di urgenza e, in particolare per evitare che decorrano i termini massimi previsti dalla legge per il rilascio del nulla osta il Direttore può decidere con proprio atto anche senza sentire il parere della commissione. L'atto suddetto deve essere sottoposto a ratifica della Commissione Consultiva per il rilascio dei nulla osta nella prima seduta utile"*

Che ricorre l'urgenza al fine di emettere il provvedimento di competenza in relazione alla tempistica del procedimento amministrativo;

Visto l'art. 11 comma 3 e art. 13 della legge n. 394/1991 e s.m.i.;

In virtù, quindi:

- del D.M. 03/02/1990;
- della Legge quadro sulle aree protette n.394/91 e s.m. e i, artt. 6,11 e 13;
- del D.P.R. 06.08.1993;
- delle Direttive "uccelli" 2009/147/CE e "habitat" 92/43/CEE;
- del D.P.R. 08/09/1997 n.357 e s.m.i.;
- della Legge Marche n. 6/2007 art. 24 c. 3;
- della DGR Marche n. 1661 del 30/12/2020;
- delle Misure di conservazione dei siti Natura 2000 (D.C.D. n. 19 del 04/07/2016, approvazione con D.G.R. Marche n. 823 del 25/07/2016);

Per quanto di competenza e fatti salvi i diritti di terzi;

SI PROPONE DI RILASCIARE IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO

Lo screening di incidenza eseguito per gli interventi in oggetto, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 357/97 e della D.G.R. Marche n. 1661 del 30/12/2020, si è concluso con esito positivo in quanto l'attività selvicolturale non è suscettibile di generare incidenze dirette e/o indirette nei confronti degli habitat e delle specie floristiche e faunistiche di cui alla ZPS IT5340016 - Monte Oialona –

Colle Propezzano e di cui al SIC IT5340016 "- Monte Oialona – Colle Propezzano – ZSC IT5340017 Colle Galluccio – ZPS IT5330029 Dalla Gola del Fiastrone al Monte Vettore.

Si rilascia, pertanto, al sig. Mattioli Rinaldo, il nulla osta, ai sensi degli artt. 11 e 13 della Legge 394/91 e s.m.i., all'esecuzione degli interventi in oggetto, come da documentazione presentata nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- Sia rispettato l'art. 8 delle Misure di Conservazione dei Siti Natura 2000 del Parco approvate con D.C.D. 19/2016;
- Per il ripristino della pista forestale (punto 2 degli interventi previsti) sia rispettato altresì l'art.5 disciplinare forestale DCD 35/2012; qualora si intendano eseguire interventi diversi dalle previsioni di cui al comma 1 lettera a dell'art- 5 del predetto disciplinare, dovrà essere trasmessa al Parco idonea documentazione tecnica per la richiesta di uno specifico Nulla Osta del Parco.

Il presente provvedimento è valido per un periodo di cinque anni dalla data di emissione scaduto il quale l'intervento deve essere sottoposto a nuova valutazione di incidenza e nulla osta. Si attesta l'avvenuta verifica dell'inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/1990.

L'Istruttore
Tomassino Gabrielli

